

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 46 DEL 16 SETTEMBRE 2014

OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO.

L'anno duemilaquattordici, addì sedici del mese di settembre, alle ore 10,00, convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei signori:

Cavagnino Augusto	SINDACO	PRESENTE
Monti Felice	ASSESSORE	PRESENTE
Romanati Gino	ASSESSORE	PRESENTE
Massara Valentino	ASSESSORE	ASSENTE

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Elisabetta Ferrara ;

Il dott. Augusto Cavagnino, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione di cui all'oggetto.

OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267/2000 il Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 16/9/2014

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(f.to dott.ssa Elisabetta Ferrara)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267/2000 il Responsabile dell'Area Economico finanziaria, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 16/9/2014

Il Responsabile dell'Area Economico finanziaria
(f.to Piera Cavallotti)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la richiesta presentata dalla Vigor calcio Soriso con sede in Soriso, Via Don Mazzola n. 6, pervenuta in data 08.9.2014 e assunta al prot. n. 3101, volta ad ottenere un contributo per l'acquisto di materiale a completamento dell'impianto sportivo comunale (n. 2 panchine campo da gioco e n. 6 panche spogliatoi);

DATO ATTO che la suddette iniziativa riveste carattere di promozione dell'attività sportiva in ambito territoriale, soprattutto per i giovani;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nel quale si afferma che “il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in cui si afferma che spettano al Comune tutte le funzioni che riguardano i servizi alla persona ed alla comunità, l'utilizzo del territorio e lo sviluppo economico che non siano espressamente attribuiti ad altri soggetti dalla legge statale o regionale;

RILEVATO che, tra le molteplici forme di sostegno agli enti ed associazioni locali, l'elemento che connota le contribuzioni ammesse è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune nell'interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione;

CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale, promuovendo chi sul territorio realizza iniziative, nell'interesse della collettività e senza scopo di lucro, finalizzate a favorire il benessere della comunità;

PRESO ATTO che l'art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, fa divieto, a decorrere dall'anno 2011, alle amministrazioni pubbliche di effettuare spese per sponsorizzazioni;

VISTO al riguardo il parere n. 349/2011 della Corte dei Conti, Sezione di Controllo Lombardia;

RILEVATO, sulla base di tale autorevole parere, che se la finalità perseguita dal Comune con l'erogazione di un contributo alle associazioni che operano sul territorio è quella di sostenere le associazioni locali che abbiano specifiche caratteristiche di collegamento con la comunità locale, si tratta, invero, di prestazione che non rientra nella nozione di spesa per sponsorizzazione, vietata dall'art. 6, comma 9, del DL 78/2010, e come tale deve ritenersi ammissibile, anche sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale posto dall'art. 118 Cost.;

VERIFICATA la necessità di distinguere, quindi, tra sponsorizzazioni vietate dalla norma e contributi finalizzati al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell'ente e che l'ente svolge normalmente attraverso l'opera di soggetti terzi (cfr., ex multis, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 1075/2010 e n. 1076/2010; Sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 163/2010; Sezione regionale di controllo per la Liguria, n. 7/2011, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 46/2011);

RITENUTO opportuno accogliere le suddette richieste e pertanto erogare un contributo pari a € 1.500,00 a favore della Vigor Calcio Soriso in quanto si considera la suddetta iniziativa meritevole;

VISTO

- il vigente Regolamento Comunale per l'erogazione dei contributi;
- il D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

All'unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di assegnare un contributo pari a € 1.500,00 a favore della Vigor Calcio Soriso, con sede in Soriso, Via Don Mazzola 6 CF/P.IVA 91010300035 la cui erogazione avverrà previa rendicontazione della spesa sostenuta.
- 2) Di dare atto che l'importo di cui sopra grava sul Cap. 1835 Intervento 1.06.03.05 del bilancio di previsione anno 2014.

Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(f.to dr. Augusto Cavagnino)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to dott.ssa Elisabetta Ferrara)

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000.

Soriso li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to dott.ssa Elisabetta Ferrara)

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Soriso li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to dott.ssa Elisabetta Ferrara)

=====

Per copia conforme all'originale.

Soriso li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Elisabetta Ferrara)